

AUTONOME PROVINZ BOZEN ANWALTSCHAFT  
I-39100 Bozen, Silvius-Magnago-Platz 1  
Tel. 0039-0471-412020  
Fax 0039-0471-412099  
[anwaltschaft@provinz.bz.it](mailto:anwaltschaft@provinz.bz.it)  
[anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it](mailto:anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it)

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
AVVOCATURA  
I-39100 Bolzano, Piazza Silvius Magnago 1  
tel. 0039-0471-412020  
fax 0039-0471-412099  
[avvocatura@provincia.bz.it](mailto:avvocatura@provincia.bz.it)  
[anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it](mailto:anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it)

Rechtsanwälte  
**Alexandra**  
**Fabrizio**  
**Jutta**  
**Lukas**

Avvocati  
**ROILO**  
**CAVALLAR**  
**SEGNA**  
**PLANCKER**

**Avv. Luca Graziani**  
Via Po n. 22  
00195 ROMA  
Tel. 06/8554061 – 3396313059  
Fax: 06/21123689  
E-mail: [grazianiavvluca@gmail.com](mailto:grazianiavvluca@gmail.com)  
[lucagraziani@ordineavvocatiroma.org](mailto:lucagraziani@ordineavvocatiroma.org)

**ECC.MO TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE**

**ROMA**

**MEMORIA DIFENSIVA**

R.G. n. 56/2022  
Dott. Buricelli

Udienza:  
9.11.2022

della **PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO** (C.F. e P.I. 00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti dott.ssa Alexandra Roilo (C.F. RLOLND68S41B160H – [alexandra.roilo@pec.prov.bz.it](mailto:alexandra.roilo@pec.prov.bz.it)), dott. Fabrizio Cavallar (C.F. CVLFRZ62A24A952Y – [fabrizio.cavallar@pec.prov.bz.it](mailto:fabrizio.cavallar@pec.prov.bz.it)), dott.ssa Jutta Segna ( C.F. SGNJTT71A63Z102M - [jutta.segna@pec.prov.bz.it](mailto:jutta.segna@pec.prov.bz.it)) e dott. Lukas Plancker (C.F. PLNLKS68E21A952A – [lukas.plancker@pec.prov.bz.it](mailto:lukas.plancker@pec.prov.bz.it), tutti di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica [avvocatura@provincia.bz.it](mailto:avvocatura@provincia.bz.it) ed indirizzo di posta elettronica certificata [anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it](mailto:anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it) e n. fax 0471/412099, e dall'avv. dott. Luca Graziani (C.F. GRZLCU62R29H501D), di Roma, con indirizzo di posta elettronica [grazianiavvluca@gmail.com](mailto:grazianiavvluca@gmail.com) ed indirizzo di posta elettronica certificata [lucagraziani@ordineavvocatiroma.org](mailto:lucagraziani@ordineavvocatiroma.org) e n. fax 06/21123689, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Po n. 22, giusta delega in calce del presente atto;

**- resistente -**

**al ricorso**

promosso da:

“Società **ALPERIA GREENPOWER S.R.L.** (C.F. e P. IVA 02621390216), in persona dell'Amministratore delegato pro tempore dott. ing. Mario Augusto Trogni, con sede legale in Bolzano, alla via Dodiciville, n. 8, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Damiano Florenzano 8C.F. FLRDMN61C14A271F) e Sandro Manica (C.F. MNCSDR72P30F132N), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Eugenio Barrile in Roma, alla via Oslavia 14,  
 ...

**- Ricorrente -**

**contro**

la **PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE** (C.F. e P.I. 00390090215), in persona del Presidente della Provincia pro tempore

**- Resistente -**

**per l'annullamento**

- della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 516 del 15 giugno 2021, avente ad oggetto “Piano di Tutela delle Acque” ..., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 27, suppl. n. 5, di data 8 luglio 2021 ..., e del “Piano di tutela delle Acque (sette volumi e tre allegati), che costituisce parte integrante” della predetta deliberazione;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.”
- **nonché, con atto di motivi aggiunti, per l'annullamento**
- della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 126 del 22 febbraio 2022, avente ad oggetto “Alperia Greenpower S.r.l.

- *Richiesta di riesame e di modifica in autotutela della deliberazione della Giunta provinciale n. 516 del 15 giugno 2021, riguardante il Piano di tutela delle acque*
- *Rigetto” (doc. n. 1), comunicata ad Alperia Greenpower con nota del 28 febbraio 2022*
- *del Direttore sostituto d’ufficio dell’Agenzia Provinciale per l’ambiente e la tutela del clima ;*
- *della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano –*
- *Alto Adige n. 147 di data 8 marzo 2022, avente ad oggetto “Aggiornamenti ed*
- *integrazioni al Volume D e G del Piano di tutela delle acque della Provincia Autonoma*
- *di Bolzano”*
- **nonché con un ulteriore atto di motivi aggiunti, anche per l’annullamento, per quanto occorrer possa**
- *- della “relazione istruttoria – Gruppo di Lavoro – VAS” (“Untersuchungsbericht”) del*
- *10 dicembre 2020 (doc. n. 1);*
- *- del parere del Comitato ambientale – Ripartizione 29 – Agenzia Provinciale per*
- *l’Ambiente e tutela del clima – Ufficio Valutazioni ambientali del 16 dicembre 2020*
- *(doc. n. 2);*
- *- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.*

### **IN FATTO E DIRITTO**

Alle singole doglianze contenute nei motivi aggiunti si replica come segue.

Pregiudizialmente si eccepisce il difetto di un interesse personale e concreto alla suddetta impugnazione. Viene aggredito un intero piano senza individuare

esattamente gli asseriti profili di lesione riferiti ad impianti eserciti dalla ricorrente precisamente indicati.

Per questa preliminare ragione il ricorso andrà dichiarato inammissibile per difetto di qualificazione oltre che per genericità. L'inammissibilità per carenza di qualificazione è un tipo di pronuncia che il giudice amministrativo usa sempre più spesso.

Due pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ne hanno fatto applicazione ai fini della soluzione di questioni di legittimazione: la sentenza n. 22 del 2021, che ha concluso per l'insufficienza della semplice vicinitas a radicare nel ricorrente un interesse legittimo, tale da consentirgli l'impugnativa dei titoli edilizi del terzo (così in sostanza arrivando a prospettare, per un'azione di annullamento, condizioni simili a quelle di un'azione negatoria servitutis, art. 949 c.c.); e la sentenza n. 3 del 2022, che ha sancito l'inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto da alcuni ex amministratori contro l'interdittiva antimafia comminata alla società di cui erano rappresentanti – tra l'altro, per sospetti di infiltrazioni della criminalità organizzata riferiti proprio alla loro persona – presupponendo che nel nostro ordinamento non possano «esservi posizioni di interesse legittimo nei confronti della pubblica amministrazione nell'esercizio del potere amministrativo conferitole dall'ordinamento, che non siano quelle (e solo quelle) che sorgono per effetto dello stesso statuto normativo del potere, nell'ambito del rapporto giuridico di diritto pubblico, (pre)configurato normativamente.

Orbene, non si ravvede nella presente controversia una posizione di interesse legittimo e men che meno di diritto in capo alla ricorrente, per fondare il ricorso qui

dibattuto . Parte attrice , senza indicare con precisione i propri impianti che subirebbero delle lesioni immediate, concrete ed attuali, dalle norme del piano acque della Provincia, risulta in toto assimilabile ad un quivis de populo, per il quale non è ammissibile la protezione giuridica accordata da codesto ecc.mo Tribunale.

La stessa eccezione viene sollevata anche in merito al ricorso principale ed originario.

\*\*\*

I vizi sollevati con motivi aggiunti sono infondati, nonché inammissibili perché impingono nel merito della discrezionalità tecnica che è stata esercitata senza accertare errori di fatto gravi o gravi illogicità.

Con deliberazione n. 516 del 15.6.2021 è stato approvato il Piano di tutela delle acque (PTA) dalla Giunta provinciale.

Con nota prot. n. 764694 del 4.10.2021 l'Alperia Greenpower ha richiesto di avviare un provvedimento di riesame della deliberazione della Giunta provinciale n.516 del 15 giugno 2021 e di modificarla in autotutela.

Di seguito le singole obiezioni da parte di Alperia Greenpower con le relative prese di posizione da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima:

a) in relazione alla mancata richiesta del parere della Autorità di Bacino secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Parte normativa del D.P.R. 22 giugno 2017:

La richiesta di parere è stata inoltrata il 30.01.2020 con prot. n. 76109 e il relativo

parere al PTA da parte della Autorità di Distretto Alpi Orientali è pervenuto alla Provincia autonoma di Bolzano in data 05.08.2020 prot. n. 4080/2020 (protocollo di ingresso n. 0519953 - 05.08.2020).

b) alla contestazione all'art. 4 Volume G -Parte Normativa del PTA relativo agli effetti del Piano stesso:

Quanto scritto nell'art. 4 commi 1 e 2 del PTA trova fondamento nel Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), essendo il PTA piano stralcio dello stesso PGUAP. Avendo il PGUAP gli effetti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 22 giugno 2017, lo stesso PTA come piano stralcio di quest'ultimo ha gli stessi effetti. Quindi l'affermazione dell'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'art. 4 non è fondata, perché il piano è un piano di settore, approvato in base alla procedura prevista dall'art. 12, comma 6 della legge provinciale n.13 del 1997, che si applica in base al comma 2 dell'art. 103 della legge provinciale n.9 del 2018 (norme transitorie).

La richiesta di sostituire il comma 3 dell'art. 4 del PTA inserendo "Prescrizioni difformi, contenute nel rispettivo piano urbanistico, sono da intendersi abrogate", è immotivata in quanto l'art. 28 della legge provinciale n.8/2002 stabilisce che l'approvazione del PTA, quindi anche le prescrizioni e quant'altro contenuto nel piano, comporta variante agli strumenti urbanistici in vigore e dichiara la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi previsti nel piano.

L'art.28 della l.p. n.8/2002 prevale sulla legge urbanistica in quanto norma speciale.

c) alla contestazione all'art. 8 Volume G -Parte Normativa del PTA relativo "Entrata in vigore e norme transitorie":

La richiesta di sostituire il termine “modifiche sostanziali” con “modifiche” all’interno dell’art. 8 del PTA è immotivata visto che la l.p. n. 2/2015 definisce in modo chiaro e univoco le modifiche lievi e considera tutte le modifiche non rientranti in tale categoria come sostanziali. Quindi la osservazione riguarda un aspetto linguistico e non sostanziale.

La richiesta di inserire specifiche deroghe all’interno delle norme transitorie del PTA non può essere accolta in quanto riguarda aspetti relativi all’istruttoria di rilascio delle derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica in impianti con una potenza nominale media annua inferiore a 3.000 kW, regolamentate dalla l.p. n. 2/2015.

d) alla richiesta di introdurre una deroga speciale per il divieto di imbarcazioni a motore per gli invasi ad uso idroelettrico - art. 26 Volume G -Parte Normativa del PTA: L’art. 26, comma 6 del PTA dispone “L'utilizzo di imbarcazioni a motore nelle acque lacustri è regolato dalla legge di tutela della natura l.p. n. 6/2010.” Tale legge all’art. 15, comma 2 specifica che “Nei bacini d’acqua è vietato circolare con natanti a motore di qualsiasi tipo, salvo per operazioni di soccorso e misure di risanamento ai fini della tutela delle acque....” Essendo gli invasi ad uso idroelettrico per definizione acque lacustri, il PTA non può contenere norme meno rigorose e contrastanti a disposizioni e leggi in vigore.

e) alla mancanza di regolamentazione per le domande in fase di approvazione - art. 29 Volume G - Parte Normativa del PTA relativo agli “Impianti di scambio termico”:

Nel PTA non può essere prevista una regolamentazione diversa per le domande in fase di approvazione, inquanto già disciplinata dalla normativa di settore (rilascio della concessione).

f) Al punto 6.7 Volume F - Gestione dei sedimenti dei bacini artificiali – ultimo capoverso a pagina 34, in cui viene richiesta la modifica del testo prevedendo che lo studio possa essere richiesto ad integrazione del progetto di gestione.

È compito del concessionario presentare sei mesi prima della misura pianificata un rispettivo studio per l'approvazione, poiché il concessionario decide le tempistiche per le misure pianificate ed è a conoscenza di eventuali situazioni che potrebbero rendere necessario un determinato intervento.

g) contestazione al Punto 6.8, Volume F – Regolamentazione del deflusso a pulsazione da impianti idroelettrici (Hydropeaking) – considerazioni socioeconomiche:

Le disposizioni formulate nel PTA non escludono la possibilità di tener conto delle considerazioni socioeconomiche. Per i specifici casi relativi ai grandi invasi e il rispettivo problema della creazione del deflusso a pulsazione si rimanda alle misure puntuali previste o in fase di attuazione per mitigare gli effetti negativi delle oscillazioni di portata contenute nelle specifiche schede dei corpi idrici interessati (Allegato 2 del PTA). In parte le misure formulate sono riprese dai piani ambientali relativi alle grandi derivazioni idroelettriche. Inoltre, nei disciplinari delle concessioni insistenti sui relativi corpi idrici sono previsti specifici studi che analizzano le possibili misure di mitigazione causate dal hydropeaking. Da tali studi emergono



anche i costi correlati con tali misure, creando di fatto i presupposti per poter eventualmente applicare una deroga secondo l'art. 4, comma 5 della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (DQA).

h) alla mancanza di una fase transitoria -art. 35 Volume G - Parte Normativa del PTA relativo "Derivazioni esistenti da acque superficiali":

L'articolo 35 è concepito per ottemperare a quanto previsto dall'art. 27 comma 4 della l.p. n. 8/2002. Il comma 4 sancisce: "Sulla base delle previsioni del piano di tutela delle acque le autorità competenti effettuano la revisione delle grandi e piccole concessioni di derivazione d'acqua al fine del mantenimento o del perseguimento degli obiettivi di qualità. Ove necessario possono disporre prescrizioni, limitazioni temporali e quantitative, nonché la revoca delle concessioni nel caso in cui vengano accertate condizioni di grave degrado ambientale, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione." Secondo quanto stabilito dall'art. 35 della l.p. n. 8/2002 questo non deve contemplare una disciplina transitoria e non può essere applicato esclusivamente in occasione di rinnovo di derivazioni esistenti ovvero dell'assegnazione successiva alla entrata in vigore del PTA. Inoltre, per ovviare alla arbitrarietà della eventuale revisione della concessione senza idoneo e adeguato coinvolgimento della controparte, il comma 2 dell'art. 34, come modificato a seguito delle consultazioni pubbliche, prevede "Durante le procedure di rinnovo / modifica delle concessioni idriche, i concessionari sono coinvolti nell'iter procedurale nel quadro delle norme in materia di utilizzazione delle

acque secondo la l.p. n. 7/2005, l.p. n. 2/2015 e della disciplina del procedimento amministrativo secondo la l.p. n. 17/1993.”

i) alla richiesta che le disposizioni del volume F "Misure di tutela delle acque" relative a “Misure al rinnovo di concessioni idriche” e “Misure per nuove derivazioni idriche” non si applichino alle derivazioni a scopo idroelettrico >3.000 kW:

Si evidenzia che nei rispettivi articoli viene espressamente menzionato il campo di applicazione.

j) alla richiesta di stralciare il comma 11 e inserire casistiche aggiuntive al comma 12 dell’art. 38 Volume G - Parte Normativa del PTA relativo “Nuove derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica fino a 3.000 KW di potenza nominale”:

In relazione al divieto di realizzare centrali idroelettriche su opere trasversali esistenti va precisato che l’art. 38 del PTA può allorché cautelativo per l’ambiente prevedere regolamentazioni più restrittive di quanto previsto a livello nazionale.

In relazione alla richiesta di inserire le seguenti casistiche al comma 12 dell’art. 38 si precisa:

- Impianti idroelettrici realizzati su canali artificiali o condotte esistenti – la regolamentazione attualmente in essere non prevede divieti per tali impianti;
- Impianti idroelettrici che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti - la regolamentazione attualmente in essere non prevede divieti per tali impianti; qualora il punto di restituzione rimanga invariato. Non risultava necessario prevedere una specifica eccezione;
- Impianti idroelettrici che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti – non può

essere accolta tale richiesta perché contrastante a quanto inserito nell'comma 11 che ne vieta la realizzazione;

□ Impianti idroelettrici relativi a concessioni di derivazione oggetto di riassegnazione o rinnovo - non può essere accolta tale richiesta perché le concessioni di derivazione oggetto di riassegnazione o rinnovo sono regolamentate con appositi articoli.

In risposta all'osservazione che le soglie del 25% e 15% considerate al comma 12, lettera g) e j) risultano sprovviste di dimostrazioni delle valutazioni, si evidenzia che tali soglie sono state identificate durante le concertazioni avvenute in fase di elaborazione della deliberazione 834/2015 (Tavoli degli esperti - Energia) ripresa nei suoi contenuti dal PTA.

In risposta all'osservazione di illogicità e contrarietà al pubblico interesse (nella misura in cui la disposizione si applica agli impianti realizzati su opere esistenti senza sottensione di alveo naturale) del comma 12, lettera k), si evidenzia che la DQA prevede un esplicito divieto di deterioramento, da applicare anche nei casi derogati secondo il comma 12. Ogni progetto viene esaminato dalla Conferenza dei servizi in materia ambientale e solo in caso di valutazione positiva la concessione può essere rilasciata.

dell'inserimento dell'art. 39 Volume G del PTA relativo alle derivazioni d'acqua per la produzione d'energia elettrica con una potenza nominale media annua eccedente 3.000 kW, si evidenzia che:

L'art. 39 del PTA non è illegittimo, ma ha il suo fondamento nell'art. 27 della l.p. n. 8/2002. Le disposizioni contenute nell'art.39 sono l'esecuzione del comma 2 dell'art.

27 che disciplina il contenuto del piano, laddove afferma che il piano contiene le misure di tutela (c), l'indicazione di cadenze temporali e priorità (d), il programma di verifica degli interventi (h).

Vengono contestati i criteri specifici contenuti nei commi 4 e 5 del art. 39 in ipotesi da applicare in fase di rinnovo e in particolare l'obbligo del monitoraggio continuo dei deflussi nei tratti dei corsi d'acqua interessati nonché un monitoraggio adeguato al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi ambientali.

La disposizione non risulta essere lesiva dato che la specifica legge che regolerà il rilascio delle derivazioni d'acqua per la produzione d'energia elettrica con una potenza nominale media annua eccedente 3.000 kW è ancora in fase di elaborazione. Le indicazioni contenute nel PTA danno una regolamentazione degli aspetti ambientali che verranno ripresi e esplicitati nella rispettiva legge, oltre a essere valutati in fase di valutazione ambientale. La norma non va applicata alle concessioni in essere.

l) alla richiesta di stralciare l'art. 40 Volume G - Parte Normativa del PTA relativo "Definizione delle buone condizioni qualitative e quantitative dei popolamenti ittici" in quanto riferito ad una valutazione di attività di monitoraggio dello stato dei popolamenti ittici e quindi non relativa a una "Misura a tutela delle acque" nonché La collocazione all'interno del capitolo 6.5 "Regolazione delle portate residue" del PTA non è tanto da imputare alla diretta correlazione ai deflussi minimi vitali bensì al fatto che la definizione dello stato quali-quantitativo dei popolamenti ittici viene

previsto dall'art. 39 (“Determinazione del DMV per derivazioni già esistenti”), commi 4 e 5 della parte III del PGUAP che prevede in particolare ”...inoltre deve essere raggiunta anche una buona condizione qualitativa e quantitativa della popolazione ittica, che viene definita con il piano di tutela delle acque.”

La definizione come inserita nel PTA non esclude che lo stato quali-quantitativo dei popolamenti ittici consideri anche valutazioni congiunte, quali ad esempio eventi naturali temporanei (smottamenti), interventi di sistemazione idraulica o presenze di uccelli ittiofagi ecc..

m) alla richiesta di stralciare la lettera c) dell'art. 41 Volume G - Parte Normativa del PTA relativo “Quantità massime derivabili da acque superficiali” in quanto troppo generica e non applicabile ad impianti idroelettrici esistenti o in fase di rinnovo:

L'articolo si applica a concessioni nuove o in rinnovo, non va applicato alle derivazioni esistenti.

L'articolo non si applica alle derivazioni idroelettriche per invasi, quali le grandi dighe a gestione stagionale. Questa precisazione verrà inserita nel prossimo aggiornamento del Piano.

n) alle contestazioni elencate rispetto al Volume C “Analisi delle pressioni dei corpi idrici” concernente i parametri dell'analisi di pressione, si evidenzia che :

L'analisi della pressione è stata effettuata seguendo le indicazioni distrettuali e comunitarie. Tale strumento non intende identificare in modo univoco il singolo fattore che determina un impatto e scadimento di uno stato di qualità, bensì è volto a inquadrare i corpi idrici nel loro complesso, definendo le situazioni che risultano

necessitare di un monitoraggio più attento e che da un insieme di pressioni stabilite possono presentare un rischio di non raggiungimento dell'obiettivo ambientale. In particolare, la pressione significativa relativa al hydropeaking, più volte contestata, è stata assegnata considerando le portate concessionate in relazione alle portate naturali e non le portate effettivamente misurate a una stazione idrometrica.

Le argomentazioni relative alle portate effettivamente registrate da parte del concessionario non possono essere considerate perché non rispecchiano la situazione potenzialmente registrabile secondo i dati di concessione.

Le pressioni relative alle derivazioni idroelettriche sono state considerate significative quando il corpo idrico rientrava nelle soglie che determinano una pressione in tal senso, ovvero la derivazione idroelettrica si estendeva per più di 50% della lunghezza del corso d'acqua e la portata derivata risultava superiore al 50% della portata naturale. Infine, anche le pressioni relative alla presenza di dighe e barriere per uso idroelettrico sono state assegnate non solo in considerazione della presenza/assenza della scala di risalita pesci, ma anche in considerazione delle potenziali problematiche correlate alla gestione dei sedimenti.

o) alle contestazioni elencate rispetto al Volume D "Qualità dei corpi idrici" - applicazione arbitraria del giudizio esperto, si evidenzia che:

La classificazione basata sul giudizio esperto si riferisce in generale su risultati di monitoraggio e studi specifici, eseguiti da specialisti esterni oppure su punti di monitoraggio non appartenenti al programma di monitoraggio ufficiale. Inoltre,

viene applicato quando non sono disponibili i risultati di tutti gli indicatori previsti dalla normativa vigente (DM 260/2010 e d.lgs. 152/2006) e nei casi in cui non viene raggiunto un sufficiente stato qualiquantitativo della popolazione ittica secondo il PGUAP. Infine, in analogia a quanto applicato in Trentino, è stato assegnato uno stato qualitativo basato su giudizio esperto quando gli indicatori ambientali erano relativamente bassi o vicini ai limiti buono/sufficiente.

Nelle specifiche schede dei corsi d'acqua sono state inserite le relative giustificazioni e spiegazioni. Fermo restando che i dati ambientali correlati sono pubblici e quindi, seguendo le procedure amministrative previste, sono visionabili e considerando che una classificazione richiede una complessa interpretazione di una moltitudine di dati, non era opportuno citare per ogni corpo idrico indicato nel Piano stesso le specifiche fonti.

La linea guida del SNPA 11/2018 prevede che “l'inadeguatezza dei dati disponibili rende difficile un'analisi di tipo qualiquantitativo, per cui in molti casi ci si limita a valutazioni qualitative e per l'attribuzione della significatività si frequentermente al giudizio esperto.”

Alle argomentazioni da parte di Alperia Greenpower relative alla non chiarezza della assegnazione di stati di qualità non buoni legati a morie di pesci, si rimanda all'art. 15 comma 4, del Volume G: “Il prosciugamento di un corpo idrico dovuto a cause antropogeniche determina l'assegnazione di un risultato “scarso” per tutti gli elementi di qualità.”

In relazione all'assegnazione tramite giudizio esperto di uno stato chimico buono

per i laghi si è applicata la metodologia nazionale dell'analisi della pressione, che prevede che per i laghi che non risultano avere un rischio correlato a sostanze prioritarie non sia necessario provvedere a uno specifico monitoraggio e quindi che lo stato sia buono. La stessa argomentazione vale per lo stato buono assegnato per gli inquinanti specifici.

p) alle contestazioni elencate rispetto al Volume D “Qualità dei corpi idrici” - inserimento di dati qualitativi riferiti a periodi non attuali, si evidenzia che:

In relazione alla non attualità degli stati di qualità delle acque, in quanto risalenti al periodo 2014-2016, va notato che il periodo di monitoraggio considerato comprende gli anni 2014-2019. Secondo quanto concordato a livello distrettuale il periodo di pianificazione sessennale è stato suddiviso nei trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Di conseguenza, nel momento della elaborazione del PTA, l'ultimo ciclo completato che poteva essere preso in considerazione era il 2014 – 2016. Allo stato attuale, per la redazione del Piano di gestione 2021-2027 del Distretto Alpi Orientali, sono stati inoltrati i dati che riguardano l'intero ciclo 2014-2019. Con l'approvazione del Piano di Gestione tali dati verranno aggiornati nel Piano di tutela delle acque per rendere i due strumenti programmatici allineati e coerenti.

L'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima propone di respingere le obiezioni di Alperia Greenpower in base alle prese di posizione sopraelencate.

L'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima propone di modificare l'art. 41, comma 1, lettera c) del Volume G nel prossimo aggiornamento del Piano di tutela delle acque prevedendo che l'art. 41 non trovi applicazione per gli invasi.



\*\*\*

Del pari, anche i vizi sollevati con i secondi motivi aggiunti sono infondati e comunque inammissibili perché impingono nel merito della discrezionalità tecnica che è stata esercitata.

Invero tutte le raccomandazioni esternate dall'Autorità di bacino, che a dire dell'attrice non sarebbero state sufficientemente tenute in conto, non sono affatto vincolanti per il particolare regime in materia di acque pubbliche vigente in Provincia di Bolzano. Del resto, il termine stesso "raccomandazione" sta ad indicare affatto un parere con effetti vincolanti.

### **P.Q.M.**

e con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, la convenuta Amministrazione provinciale

chiede che

l'Ecc.mo Tribunale Superiore delle acque Pubbliche, con sede a Roma, voglia:

- a) respingere le domande tutte proposte, in quanto inammissibili, irricevibili ed infondate e
- b) condannare il ricorrente al pagamento dei compensi forensi, nonché di 15% di spese generali, oltre al 23,84% per oneri sociali riflessi (23,80% INPDAP, 0,04% INAIL) ex lege dovuti sugli importi liquidati a carico degli avvocati iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli avvocati."

Con ogni più ampia riserva, anche in via istruttoria.

Bolzano-Roma, 28.10.2022

Avv. Alexandra Roilo

Avv. Fabrizio Cavallar

Avv. Jutta Segna

Avv. Lukas Plancker

Avv. Luca Graziani